



CITTA' DI AFRAGOLA

**PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE FINANZIARIO**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art.2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
<i>Art.5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art.6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 7</i>
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
<i>Art.7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art.8</i>	<i>Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art.9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.12</i>	<i>Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.13</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.14</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.15</i>	<i>Compensazione</i>	<i>Pag. 14</i>
Capo Quinto	CONTENZIOSO	
<i>Art.16</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 15</i>
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE	
<i>Art.17</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art.18</i>	<i>Dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 18 bis</i>	<i>Rateizzazione nella fase di riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art.19</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art.20</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 19</i>
Capo Settimo	RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	
<i>Art.21</i>	<i>Applicazione dei principi dello statuto del contribuente</i>	<i>Pag. 20</i>

<i>Art.22</i>	<i>Informazione del contribuente</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art.23</i>	<i>Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art.24</i>	<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente</i>	<i>Pag. 21</i>
Capo Ottavo	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art.25</i>	<i>Vigenza</i>	<i>Pag. 22</i>

CAPO I

Oggetto del regolamento. Finalità

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Afragola con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO II

DEFINIZIONI DELLE ENTRATE

Art .3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - Imposta Comunale sugli Immobili;
 - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
 - Canone Acque Reflue fino al 10.02.2000;
 - Tassa Occupazioni aree e spazi pubblici.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. Le entrate patrimoniali, di cui al comma uno, sono quelle di seguito elencate:
 - Canoni del servizio idrico integrato;

- Canoni di concessione del mercato ortofrutticolo;
- COSAP;
- Fitti attivi;
- Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- Proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità.

CAPO III

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE.

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI,

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO IV

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, D. Lgs. n. 446/1997;
 - b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
 - d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei

principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore funzionalità, regolarità, efficienza, economicità e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del Funzionario Responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'Ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il Concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi Settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. I Funzionari Responsabili provvedono a porre in essere quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Settore Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs 267/00.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio il quale, provvede alla predisposizione degli atti necessari alle procedure esecutive da svolgersi nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o

- dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
 4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
 5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 12

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso gli uffici competenti sono istituiti appositi sportelli abilitati a fornire al pubblico (cittadini e professionisti) informazioni, chiarimenti, assistenza e supporto necessari relativamente alle entrate gestite dall'Ente. Gli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a

consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni delle entrate del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 13

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.14

Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 296/2006, gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono fissati nella misura annua di 2,5 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi di cui al comma 1 non vengono calcolati per gli immobili di E.R.P., ai quali si applica solamente il tasso di interesse legale.
3. La misura degli interessi fissata al comma 1 è relativa sia agli accertamenti del comune che ai rimborsi.

Art.15

Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 296/2006, è possibile effettuare compensazioni tra somme a credito e somme a debito esclusivamente nell'ambito della medesima entrata anche se afferenti ad annualità differenti.

CAPO V

CONTENZIOSO

Art. 16

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, con atto motivato del Dirigente.
4. Il sindaco può delegare, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto Comunale, ai Dirigenti responsabili delle varie entrate la rappresentanza in giudizio, attribuendo eventualmente con l'atto di delega anche la facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. Il Dirigente del Settore Finanziario, inoltre, può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

CAPO VI

RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art. 17

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati. La Giunta Comunale e i responsabili della riscossione dell'entrata assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso a convenzioni ed accordi con il sistema bancario e postale.
2. I principi, di cui al precedente comma, si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali, ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può

affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Art. 18

Dilazione del versamento

1. Per i debiti, sia di natura patrimoniale che tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, dal Dirigente Responsabile della risorsa di entrata dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) gli importi siano superiori a € 300,00;*
- b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;*
- c) durata massima: 24 (ventiquattro) mesi con 12 (dodici) rate bimestrali;*
- d) per le somme eccedenti €15.000,00 l'istanza deve essere corredato da apposita fideiussione a pena di improcedibilità. In tale fattispecie, la durata massima del rateizzo è fissata in 24 (ventiquattro) rate bimestrali;*
- e) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;*
- f) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalla legge, o in mancanza, nella misura legale*

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 18 bis

Rateizzazione nella fase di riscossione coattiva

1. A specifica domanda del debitore, che si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, sono ammesse rateizzazioni degli importi dovuti per ingiunzioni di pagamento su atti definitivi alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta di rateizzo puo' essere presentata per debiti complessivi, comprensivi anche di oneri e spese, d'importo superiore ad euro 300,00 e per una durata massima di 24 (Ventiquattro) mesi con rate bimestrali non inferiori ad euro 50,00;*
- b) per le somme eccedenti euro 10.000,00 l'istanza deve essere corredata da apposita fideiussione a pena di improcedibilità;*
- c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.*

2. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute, maggiorate di spese di riscossione, sono immediatamente riscuotibili.

3. La rateizzazione può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata o, sempre con le medesime modalità, dal Responsabile della Società incaricata della riscossione o da suo delegato, con rendicontazione da trasmettere con cadenza mensile al Dirigente responsabile della risorsa.

4. Per gli atti ingiuntivi notificati 60 giorni dopo la pubblicazione del presente Regolamento, come integrato con il presente articolo, la rateazione non è consentita quando sia iniziata la procedura esecutiva con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo.

Art. 19

Rimborsi

1. L'istanza di rimborso, da presentarsi entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto al rimborso a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 296/2006, deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
2. Non si procederà ad effettuare il rimborso nel caso di importi inferiori a € 20,00 comprensivi degli interessi.

Art. 20

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione delle entrate, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo e dell'entrata patrimoniale, o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 16,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.
4. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

CAPO VII

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 21

Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati negli articoli da 22 a 24 del presente regolamento.

Art. 22

Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia di entrate.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 23

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica delle entrate.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia di entrate e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 24

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2009.
2. Per quanto non previsto, nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.